



CITTA' di SAVIGLIANO

Provincia di Cuneo

AREA DIRIGENZIALE 2 -TECNICA SETTORE 3° LAVORI PUBBLICI

Sede Comunale – C.so Roma n. 36 – 12038 SAVIGLIANO

PEC: comune.savigliano@legalmail.it

REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DI INFRASTRUTTURE DI RICARICA DEI VEICOLI ALIMENTATI A ENERGIA ELETTRICA, AD USO PUBBLICO.

**Linee di indirizzo per la localizzazione su suolo pubblico,
realizzazione e gestione.**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 19 dicembre 2024

Il Dirigente
Area dirigenziale 2 – Tecnica
(arch. Giovanni Rabbia)

Il Responsabile
Settore 3° Lavori Pubblici
(geom. Sergio Fissolo)

INDICE GENERALE

ART.1 PRINCIPI DI LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE E VALUTAZIONI TECNICHE

ART.2 CARATTERISTICHE DELLE INFRASTRUTTURE DI RICARICA

ART.3 MODALITÀ D'USO DELLE INFRASTRUTTURE DI RICARICA

ART.4 ITER AUTORIZZATIVO

ART.5 DURATA DELLA CONCESSIONE

ART. 6 GARANZIE

ART. 7 - IMPEGNI DA PARTE DELL'OPERATORE E DEL COMUNE

ART.8 REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA SULLE AREE DI RICARICA

ART. 9 MANUTENZIONE INFRASTRUTTURA E STALLI DI SOSTA

ART.10 ULTERIORI CONDIZIONI

ART. 11 PENALI

ART. 12 NORME FINALI

ALLEGATO A Planimetria zonizzazione

PREMESSA

Il presente Regolamento fa riferimento all'aggiornamento del Piano Nazionale Infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad Energia Elettrica, approvato con legge 7 agosto 2012, n. 134, Misure urgenti per la crescita del Paese, Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11 agosto 2012 - Suppl. Ordinario n. 171, art. 17 septies.

Si applica a tutti i casi di installazione ad uso pubblico, su suolo pubblico o su aree di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio, di infrastrutture per la ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica il cui utilizzo è rivolto ad utenti generici, qualsivoglia sia la natura giuridica del soggetto che presenta la richiesta di localizzazione dell'infrastruttura di ricarica. Non si applica in caso di eventuali infrastrutture di ricarica su suolo pubblico dedicate a particolari categorie di utenti quali, ad esempio, il trasporto pubblico, le auto pubbliche, il car sharing, ecc. Per questi casi si rimanda a specifiche trattazioni che l'Amministrazione Comunale vorrà definire in relazione allo sviluppo di progetti speciali dedicati.

Il presente documento riporta inoltre i criteri per la selezione di operatori interessati all'installazione e alla gestione di colonnine elettriche di ricarica degli autoveicoli elettrici o ibridi secondo gli interessi e domande degli stessi operatori in base ad un bando pubblico. Tali colonnine sono infatti un servizio di alta tecnologia e possono essere installate solo da operatori con specifica ed elevata competenza e professionalità nel settore energetico.

Per **infrastruttura di ricarica "IdR" o colonnina** si intende un manufatto che può erogare energia elettrica in corrente alternata o in corrente continua, di norma caratterizzato dalla presenza di due o più punti di ricarica (connettori).

ART.1 PRINCIPI DI LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE

Per le installazioni di infrastrutture di ricarica, il territorio del Comune di Savigliano viene ripartito nelle seguenti **9 zone**, per ciascuna delle quali viene riportato il presupposto fabbisogno di infrastrutture di ricarica: n. 22 infrastrutture

Zona 1 (corso Isoardi) : 3
Zona 2 (corso Vittorio Veneto) : 4
Zona 3 (Vernetta/Consolata): 3
Zona 4 (Centro): 3
Zona 5 (Borgo Pieve): 3
Zona 6 (Borgo Marene): 3
Zona 7 (Levaldigi) : 1
Zona 8 (San Salvatore): 1
Zona 9 (Cavallotta): 1

Il dato è riferito alla data di approvazione del Regolamento.

In relazione al reale ed eventuale mutato fabbisogno del territorio, il numero di infrastrutture di ricarica previste per le zone potrà essere aggiornato dalla Giunta Comunale, sulla base delle indicazioni del Responsabile dell'Area competente.

Per il dimensionamento dell'infrastruttura si è preso come riferimento il parametro indicato nel rapporto Mobilità Aria - 2019 (elaborato da CNR-IIA, Kyoto Club e Isfort) pari a 1 colonnina/1.000 abitanti.

L'art. 57 comma 6 del D.L. 16/07/2020 n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" prevede invece "l'installazione di almeno un punto di ricarica ogni 1.000 abitanti".

Per il Comune di Savigliano si è ritenuto opportuno prevedere un approccio migliorativo rispetto al D.L. 16/07/2020 scegliendo come riferimento le indicazioni previste nel rapporto di Mobilità Aria - 2019 (1 colonnina (dotata di minimo 2 punti di ricarica)/1.000 abitanti anziché 1 punto di ricarica/1.000 abitanti).

Abitanti al 31.12.2023 = 21.844 => 22.000/1.000 = 22 colonnine

Al fine di garantire un'omogeneità distributiva e di diversificazione di fornitura, ogni operatore potrà presentare domanda per una sola infrastruttura per ciascun lotto.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale, nel caso con il tempo non venissero saturate le disponibilità di ciascun lotto autorizzare nuove infrastrutture a gestori già autorizzati per il lotto in oggetto

Si precisa che non potranno essere realizzate nuove installazioni, comprese le sostituzioni di infrastrutture esistenti, nelle aree pedonali.

ART. 2 CARATTERISTICHE DELLE INFRASTRUTTURE DI RICARICA

In coerenza con quanto disciplinato dal D.Lgs. n. 257 del 16 dicembre 2016 e s.m.i., le infrastrutture di ricarica da installarsi su suolo pubblico possono essere:

- punto di ricarica "a potenza standards" = punto di ricarica di potenza uguale o inferiore ai 22 kW e comunque non inferiore ai 3,7 kW

Il punto di ricarica di potenza standard è dettagliato nelle seguenti tipologie:

- 1) lenta = pari o inferiore a 7,4 kW;
- 2) accelerata = superiore a 7,4 kW e pari o inferiore a 22 kW;

- punto di ricarica "a potenza elevata" = punto di ricarica di potenza superiore ai 22 kW, ogni infrastruttura dovrà avere almeno due punti di ricarica, di cui uno di potenza almeno pari a 22 kW.

Il punto di ricarica di potenza elevata è dettagliato nelle seguenti tipologie:

- 1) veloce: superiore a 22 kW e pari o inferiore a 50 kW;
- 2) ultra-veloce: superiore a 50 kW;

1. Al fine di garantire l'interoperabilità delle infrastrutture di ricarica con i diversi standards attualmente in uso dalle case automobilistiche, le colonnine, secondo la distinzione di cui sopra, dovranno rispettare le seguenti caratteristiche in termini di dotazioni minime richieste:

- Punti di ricarica a potenza standards (tra 3,7 e 22 kW): almeno n. 2 prese fisse o connettori per veicoli "tipo 2", con possibilità di inserire in aggiunta n. 2 prese "tipo 3A";
- Punti di ricarica a potenza elevata (oltre 22 kW): connettori del sistema di ricarica combinato tipo "Combo 2" (standards Europeo), e/o CHAdeMO, con possibilità di inserire in aggiunta prese fisse/connettori "tipo 2";

2. Oltre a tali disposizioni sulla dotazione minima necessaria e obbligatoria per le colonnine, la struttura di ricarica da installarsi deve rispondere alle indicazioni delle disposizioni legislative vigenti sulla materia e deve rispettare le seguenti caratteristiche:

- Soprasuolo: una colonnina di ricarica avente un basamento che possieda una superficie che non superi 1,00 mq, collegata a due stalli di sosta per autoveicoli ad essa dedicati (di cui almeno uno aventi dimensioni idonee anche per auto adibite al trasporto disabili) finalizzati alla sola sosta per la ricarica del veicolo alimentato ad energia elettrica;
- Sottosuolo: una infrastruttura di rete che consenta la fornitura dell'energia elettrica ai veicoli che si colleghino alla struttura di ricarica nel rispetto delle profondità di scavo definite dagli uffici competenti ed in funzione della fornitura in corrente alternata (AC) o in corrente continua (DC).

3. Le infrastrutture di ricarica devono essere posizionate in modo da garantire una distanza congrua dal ciglio del marciapiede ed in modo tale da non limitare la sicurezza dei pedoni. Per i punti di ricarica dotati di connettori, è da privilegiarsi, ove le caratteristiche e le dimensioni della strada lo consentano, l'installazione con stalli di ricarica a pettine.

4. Le caratteristiche elencate sono da considerarsi come requisiti minimi per le infrastrutture di ricarica che si prevedono di installare.
5. La pubblicità sulle strutture soggette alle presenti linee di indirizzo non è consentita, è ammessa la "brandizzazione" della sola colonnina (con logo e denominazione della ditta fornitrice della colonnina e/o fornitrice dell'energia), non sono ammessi cartelloni, totem ecc.;

ART. 3 MODALITÀ D'USO DELLE INFRASTRUTTURE DI RICARICA

L'infrastruttura di ricarica dovrà rispondere anzitutto a requisiti di interoperabilità a garanzia della libertà di mercato e dell'efficienza di servizio, consentendo l'uso dell'infrastruttura a tutti gli utenti senza alcun genere di esclusività per i soli abbonati.

I principi attraverso i quali si intende garantire l'interoperabilità sono i seguenti:

- in linea con la direttiva 2014/94/EU i gestori si impegnano a favorire l'implementazione della funzione di roaming con gli altri operatori attivi nel territorio dell'Unione Europea nel campo della ricarica di veicoli elettrici;
- i gestori si impegnano inoltre a favorire l'adesione e l'integrazione della propria rete di infrastrutture con sistemi applicativi web/smartphone, per la geo localizzazione delle colonnine e il pagamento digitale della ricarica, attivi e operanti nel territorio dell'Unione Europea;
- metodi di pagamento: al fine di rendere accessibile il servizio di ricarica a tutti i potenziali utenti, siano essi fruitori regolari (privati o pubblici), oppure occasionali, in aggiunta ai sistemi di pagamento che ogni gestore intenderà adottare (app, tessera, etc.);
- le strutture di ricarica e gli stalli di sosta posti in prossimità di esse sono accessibili solo a veicoli alimentati a energia elettrica.

In ogni caso, per garantire un turnover adeguato alle strutture di ricarica ed evitare che esse si rivelino inaccessibili a causa di veicoli indebitamente parcheggiati negli stalli destinati alla ricarica, si ritiene necessario regolare la sosta anche per le auto in ricarica presso le colonnine pubbliche. Negli stalli di sosta posti in corrispondenza delle colonnine, la sosta è regolata secondo i principi tra il fornitore del servizio e il cliente e comunque secondo quanto stabilito dal successivo art. 8

Dovrà essere introdotta l'adozione di un modello di pagamento a consumo, basato sui kWh di energia e sul tempo utilizzati dall'utente nel corso della propria ricarica, finalizzato anche a disincentivare soste per la ricarica prolungate oltre il tempo massimo consentito, in modo da garantire l'opportunità di ricarica a più utenti. Le tariffe applicate devono essere comunicate in maniera chiara e trasparente a tutti gli utenti prima dell'effettuazione della ricarica.

Dovrà essere garantita un'idonea manutenzione ordinaria e straordinaria ai fini della sicurezza degli utenti e del contenimento dei guasti, nonché la necessaria manutenzione straordinaria per il pronto ripristino della funzionalità delle infrastrutture di ricarica in caso di guasto, danneggiamento o vandalismo.

In caso di guasto o malfunzionamento delle infrastrutture dovrà essere data immediata comunicazione alla clientela.

I dati rilevati relativamente al numero di utenti, numero di ricariche, kWh consumati per ogni utente e per ogni infrastruttura di ricarica, tempo di ricarica, stato di funzionamento delle infrastrutture, dovranno essere messi a disposizione annualmente al Comune di Savigliano, suddivisi su base mensile. Il servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica dovrà essere attivo continuativamente per tutti i giorni dell'anno 24 ore su 24, fatta eccezione per le infrastrutture realizzate su suolo privato ad uso pubblico per le quali dovrà essere garantito il servizio di ricarica per tutto il periodo di apertura della specifica località.

Fatto salvo quanto sopra richiesto, il richiedente può proporre soluzioni alternative circa le caratteristiche delle infrastrutture di ricarica (numero punti e potenza di ricarica).

ART.4 ITER AUTORIZZATIVO

I soggetti che intendono effettuare l'installazione delle infrastrutture per il servizio di ricarica dei veicoli elettrici su suolo pubblico o assoggettato ad uso pubblico, presentano all'Ufficio Protocollo del Comune di Savigliano, (indirizzo protocollo@pec.comune.savigliano.cn.it), richiesta per l'occupazione del suolo pubblico e la realizzazione dell'infrastruttura di ricarica e per le relative opere di connessione alla rete di distribuzione.

La selezione, ovvero l'accettazione delle domande per le installazioni di stazioni con colonnine di ricarica per i veicoli elettrici o ibridi su aree pubbliche (posti auto) dovranno riguardare operatori che rispondono ai seguenti criteri:

1. essere iscritti al registro delle imprese, così come previsto dal regolamento di cui al D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581;
2. essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di gestione di impianti di ricarica per veicoli elettrici;
3. essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 11 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
4. non avere a loro carico le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
5. non avere contenziosi in essere con l'Amministrazione Comunale;
6. essere in possesso dei requisiti generali a contrarre con la pubblica amministrazione (ovvero assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II – Requisiti di ordine generale – di cui al D.Lgs. 36/2023 s.m.i).

Gli operatori selezionati si dovranno impegnare a:

1. sottoscrivere specifica convenzione con il Comune di Savigliano per la concessione del suolo pubblico. La convenzione dovrà garantire tempi, modalità di attivazione;
2. corrispondere al Comune di Savigliano Il canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, dovuto secondo quanto previsto dal *"REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA DI CUI ALL'ART. 1 COMMI 816 E SS. L. 160/2019"* tempo per tempo vigente del Comune di Savigliano ed in base alla normativa nazionale vigente.
3. realizzare, a propria cura e spese, colonnine con doppia ricarica (una per due posti auto), da installare sul territorio comunale come da elenco delle postazioni. Le colonnine sono da riservarsi all'uso pubblico per qualsiasi utente;
4. garantire e certificare la corretta installazione delle colonnine e dell'impianto elettrico collegato, come previsto dal decreto ministeriale n. 76/2020;
5. attivare un sistema di pagamento, per utenti che utilizzeranno le colonnine di ricarica, immediato ed universale con carte di credito, debito nazionali ed internazionali, carte bancomat, app così come indicato al precedente Art. 3;
6. sostenere tutti i costi di installazione, manutenzione e gestione delle colonnine;
7. avviare l'esercizio entro 90 giorni dalla firma della convenzione con il Comune di Savigliano.

Le domande per le installazioni di stazioni con colonnine di ricarica per i veicoli elettrici o ibridi su aree pubbliche saranno valutate secondo i seguenti criteri di indirizzo:

- compatibilità con le tipologie più comuni di dispositivi di ricarica presenti sul mercato;

- tipologia di potenza e velocità di ricarica;
- utilizzo di energia da fonti rinnovabili;
- esperienza maturata nella gestione servizi;
- roaming nei pagamenti ovvero utilizzo delle colonnine non esclusivo;
- conformità alle disposizioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.495,
- conformità alla progettualità urbana in corso di realizzazione o in previsione,
- adeguatezza della distribuzione sul territorio, salvaguardia di idoneo numero di stalli di sosta per autoveicoli in disponibilità del pubblico

Iter autorizzativo

La domanda di concessione, completa di tutti gli elaborati, deve essere trasmessa all'Ufficio comunale di competenza (Settore Lavori Pubblici), per l'istruttoria tecnica.

Il rilascio della Concessione di Suolo Pubblico per l'installazione e l'esercizio delle strutture di ricarica dei veicoli elettrici è regolamentato in base all'art. 57 del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 (misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale).

Contestualmente alla presentazione della domanda di concessione è richiesta la presentazione dei seguenti documenti ed elaborati tecnici per la realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici:

1. documento di inquadramento del progetto contenente:

- ✓ la descrizione del progetto;
- ✓ il numero delle infrastrutture di ricarica previste dal progetto;
- ✓ le motivazioni sottese alla scelta delle localizzazioni proposte;
- ✓ la scheda tecnica delle colonnine comprensiva dei dati dimensionali e di dettaglio;
- ✓ piano delle manutenzioni previste per ciascun punto di ricarica installato, in cui vengano esplicitati tempistiche, frequenze e interventi atti a garantire l'erogazione di un servizio continuativo e senza interruzioni, oltre lo stretto necessario per le manutenzioni stesse, con l'indicazione del soggetto che provvederà della gestione e manutenzione delle infrastrutture di ricarica;

2. progetto tecnico, per ogni infrastruttura, comprensivo di:

- ✓ planimetria di dettaglio dell'intervento in scala 1:200 riportante la localizzazione delle infrastrutture di ricarica, che dimostri la rispondenza ai requisiti di cui al precedente paragrafo "principi di localizzazione";
- ✓ planimetrie e sezioni esecutive tipiche e/o di dettaglio in scala 1:10 rappresentanti le opere necessarie alla realizzazione del progetto presentato, comprensive dei particolari costruttivi/installativi;
- ✓ documentazione fotografica ante operam e fotoinserimenti a colori illustranti la realizzazione finale ripresa da diverse angolazioni che comprendono la struttura di ricarica e l'area di sosta antistante;
- ✓ segnaletica orizzontale e verticale che dovrà essere effettuata in conformità alle disposizioni del codice della strada e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione;
- ✓ cronoprogramma inclusivo di indicazione dei tempi di fine lavori, operatività dell'infrastruttura di ricarica sia in termini tecnici (funzionalità) che di regolamentazione dell'area che ospita l'infrastruttura e lo/gli stalli di sosta riservati alla ricarica;
- ✓ relazione sulle caratteristiche tecniche dell'infrastruttura di ricarica, che deve contenere almeno le dimensioni, i colori, l'interfaccia con l'utente, gli standard delle prese, le modalità di accesso e pagamento,

- le modalità di dissuasione dall'uso improprio delle infrastrutture che l'operatore metterà in pratica, eventuale sviluppo del software del sistema di gestione, smaltimento delle apparecchiature a fine vita;
- ✓ copia della richiesta di connessione alla rete di distribuzione elettrica o di modifica della connessione esistente, completa degli schemi impiantistici della rete di alimentazione ed evidenza da parte di un distributore di energia elettrica circa l'effettiva capacità di fornire il servizio di ricarica ai veicoli alimentati a energia elettrica in ambito del contesto proposto;
 - ✓ piano tariffario completo di tutte le tariffe rivolte all'utenza;
 - ✓ assenso registrato della proprietà' in caso di aree assoggettate o da assoggettare ad uso pubblico

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 57 del D.L. 16 luglio 2020 n.76, convertito in legge con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020 n.120, come aggiornato dal D.L. 31 maggio 2021 n. 77 convertito in legge con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021 n.108, l'installazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici ad accesso pubblico è considerata attività di edilizia libera.

Art. 5 – DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione d'uso del suolo per l'installazione delle infrastrutture di ricarica avrà la durata di 8 anni e potrà successivamente essere prorogata con provvedimento espresso, per ulteriori 5 anni su specifica richiesta dell'operatore.
2. L'eventuale sostituzione dell'infrastruttura di ricarica con altra più performante, dovrà essere autorizzata dall'Amm.ne Comunale, non dovrà comportare costo alcuno per il Comune che potrà contestualmente rinnovare di ulteriori 8 anni (dal momento della sostituzione) la concessione d'uso del suolo. La durata complessiva della concessione comprensiva del rinnovo sopra indicato (upgrade "IdR") non potrà comunque superare i 16 anni.
3. Nel caso il Comune richiedesse lo spostamento dell'infrastruttura come previsto al successivo art. 7 l'operatore potrà richiedere il rinnovo della concessione per ulteriori 8 anni. La durata complessiva della concessione comprensiva del rinnovo sopra indicato (originale + spostamento) non potrà comunque superare i 16 anni.
4. Al termine della concessione, o in caso di mancata richiesta di proroga, o diniego da parte del Comune, l'operatore è obbligato a ripristinare, a proprie spese, i luoghi come erano in origine.

Art. 6 – GARANZIE

A seguito dell'approvazione dei progetti, prima della firma della concessione, l'operatore dovrà stipulare una polizza fidejussoria a "*prima richiesta*" a favore del Comune, del valore pari a € 5.000,00, per ogni infrastruttura di potenza standards ed a € 7.500,00 per ogni infrastruttura di potenza elevata, a garanzia di eventuali danni e ripristini per tutta la durata della concessione.

L'operatore dovrà inoltre sottoscrivere, prima della firma della concessione contratto, idonea polizza assicurativa che tenga indenne il Comune di Savigliano da tutti i rischi di installazione e che preveda adeguata garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi durante il periodo di concessione del suolo pubblico per un importo di euro 1.000.000,00 per ogni impianto. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di concessione e cessa a seguito della verifica della regolare messa in pristino a seguito dello scadere della concessione.

Art. 7 - IMPEGNI DA PARTE DELL'OPERATORE E DEL COMUNE

Gli operatori dovranno impegnarsi a provvedere a propria cura e spese, direttamente o attraverso proprie società controllate e/o collegate, alle seguenti attività:

- Progettare le “Aree dedicate”, composte dall'Infrastruttura di Ricarica (IdR) e dagli stalli riservati alle auto durante l'erogazione del servizio;
- Richiedere le autorizzazioni necessarie all'installazione delle IdR;
- Provvedere all'installazione delle IdR, che resteranno di proprietà della ditta stessa, in corrispondenza delle posizioni indicate in allegato;
- Esercire e gestire le IdR da remoto tramite piattaforma dedicata;
- Provvedere al collegamento delle IdR con la rete elettrica pubblica;
- Provvedere all'esecuzione di tutti i lavori di ripristino e di tutti gli interventi di adeguamento dell'area di sosta dedicata, necessari per l'installazione dell'infrastruttura;
- Mantenere l'infrastruttura di ricarica al fine di garantirne il perfetto funzionamento prevedendo un piano di manutenzione ordinaria;
- Provvedere alla realizzazione e manutenzione di opportuna segnaletica verticale ed orizzontale (rifacimento annuale segnaletica orizzontale);
- Provvedere a tutte le attività di collaudo;
- Assolvere ad ogni obbligo ed onere, tassa ed imposta relativa alla posa delle Infrastrutture di ricarica;
- Rimuovere le stazioni di ricarica e ripristinare lo stato dei luoghi con costi a proprio carico nel caso in cui riceva richiesta scritta dal Comune di Savigliano laddove sia subentrato un fatto nuovo e imprevedibile, imposto da legge o disciplinare;
- Provvedere allo spostamento dell'“IdR” con costi a proprio carico qualora il Comune di Savigliano, per questioni di carattere funzionale (esecuzione lavori pubblici, ecc) , ne abbia la necessità, in tal caso in accordo con il Comune verrà individuato nuovo posizionamento dell'“IdR” all'interno dello stesso lotto di localizzazione;
- Fornire i dati relativi all'utilizzo delle infrastrutture di ricarica;
- Rispettare il presente regolamento di gestione.
- Comunicare un numero di pronta reperibilità (disponibile 24h) per la segnalazione di eventuali urgenze di cui all'art. 9

Il mancato rispetto, anche parziale, del presente regolamento di gestione implicherà la decadenza della concessione e l'obbligo di ripristino dei luoghi a spese del concessionario, oltre alla facoltà del Comune di richiedere il risarcimento dei danni.

Il Comune di Savigliano si impegna a:

- Mettere a disposizione, per tutta la durata della concessione, le porzioni di suolo necessarie all'utilizzo delle IdR per veicoli elettrici in corrispondenza delle posizioni indicate in allegato al presente regolamento, ritenute idonee sia dal punto di vista della funzionalità che della visibilità.
- Si precisa che le posizioni indicate in allegato dovranno essere in dettaglio concordate con l'amministrazione sulla base di specifiche valutazioni tecnico-funzionali.
- Assicurare la necessaria collaborazione relativa al rilascio delle autorizzazioni necessarie per l'installazione e gestione a cura, spese e responsabilità delle ditte richiedenti medesime con la finalità di rispettare le scadenze congiuntamente convenute tra le parti.

Art.8 - REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA SULLE AREE DI RICARICA

In conformità all'art. 7 c.1 lett d) n. 4 ed all'art. 158 comma 1 del codice della strada la sosta sulle aree di ricarica è così disciplinata:

- L'utilizzo delle aree di ricarica sarà consentito nella fascia oraria 7.00-23.00 ai soli veicoli che effettuano le operazioni di ricarica per una durata massima di 3 ore con obbligo di esposizione del disco orario.
- L'utilizzo delle aree di ricarica sarà consentito nella fascia oraria 23.00-7.00 ai soli veicoli che effettuano le operazioni di ricarica, senza alcuna durata massima, ad eccezione dei punti di ricarica di potenza elevata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del d. lgs. 16 dicembre 2016, n. 257).
- Il divieto di sosta e fermata è previsto oltrechè per i veicoli non collegati alla colonnina e che quindi non effettuano operazioni di ricarica, anche per i veicoli elettrici che hanno usufruito della ricarica e che permangono nello spazio di ricarica oltre un'ora la scadenza del periodo massimo consentito di tre ore. Tale limite temporale non trova applicazione dalle ore 23,00 alle ore 7,00, ad eccezione dei punti di ricarica di potenza elevata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del d. lgs. 16 dicembre 2016, n. 257).

I tempi di permanenza per la ricarica dei veicoli, sopra indicati, sono stabiliti dal Comune di Savigliano e potranno essere modificati a seconda delle variazioni della domanda di ricarica e dell'offerta di infrastrutture e del parco veicolare elettrico.

Art. 9 – MANUTENZIONE INFRASTRUTTURA E STALLI DI SOSTA

I singoli stalli dovranno essere demarcati a cura del concessionario con strisce di colore giallo (con vernice permanente) in conformità a quanto previsto dal Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione.

Dovrà essere apposta, sempre a carico dell'operatore, idonea segnaletica verticale rappresentata dal segnale composito "sosta consentita a particolari categorie" di cui alla Fig. II 79/c Art. 120 Regolamento CdS, unitamente a pannelli integrativi indicanti la sosta limitata a tempo, tutti i giorni, lavorativi e festivi, nella fascia oraria 07:00 – 23.00.

La manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica è a carico dell'operatore che dovrà provvedere al rifacimento annuo della segnaletica orizzontale.

L'operatore dovrà sempre eseguire le operazioni di manutenzione straordinaria e ordinaria dell'infrastruttura di ricarica garantendone sempre il buon funzionamento e la rispondenza alle normative vigenti con particolare riferimento alle componenti elettriche.

Sarà tenuto ad intervenire con la massima urgenza per il ripristino di danni da qualsiasi evento cagionati (vandalismo, meteorici, incidentalità).

Interventi in urgenza

Nel caso l'infrastruttura, per qualsiasi motivo, potesse essere fonte di pericolo per la cittadinanza, l'operatore dovrà prontamente intervenire (massimo 4h) per mettere in sicurezza l'area e nelle successive 48 h per eliminare la causa del pericolo.

ART.10 ULTERIORI CONDIZIONI

1. Nel caso di subentro, se non vengono modificati gli spazi o le aree dell'occupazione, è richiesta un'autodichiarazione attestante che l'occupazione è identica alla preesistente già autorizzata.
2. L'offerente si impegna a provvedere all'esecuzione di tutti i lavori di ripristino e di tutti gli interventi di adeguamento dell'area di sosta dedicata, necessari per l'installazione dell'infrastruttura, mantenendo indenne il Comune concedente da ogni eventuale profilo di responsabilità derivante dall'installazione della struttura, dalla sua messa in esercizio, dalla sua gestione e successiva dismissione.
3. Le spese di realizzazione, gestione, comprese quelle dell'allaccio e della fornitura dell'energia elettrica da parte del produttore e manutenzione dell'impianto, saranno interamente a carico del richiedente, il quale incasserà i proventi derivanti dalla vendita dell'energia elettrica, cioè dal servizio di ricarica offerto agli utenti, senza corrispettivo alcuno per il Comune.
4. È inoltre fatto obbligo al titolare, pena la revoca della concessione di:
 - realizzare l'infrastruttura di ricarica e metterla in servizio entro 90 giorni dal rilascio dell'autorizzazione per l'occupazione suolo pubblico (al netto delle more del distributore idoneamente da dimostrare);
 - osservare disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia e le condizioni contenute nell'atto concessorio;
 - fornire l'evidenza all'Ufficio Opere Pubbliche del Comune dell'esito favorevole del collaudo del manufatto e della rispondenza del medesimo alle norme in vigore;
 - mantenere in condizioni di ordine, decoro e pulizia l'area occupata;
 - mantenere funzionante e sicura l'area di ricarica;

E' inoltre motivo di revoca della concessione:

- la violazione delle norme di legge o regolamenti, o delle condizioni, modalità, obblighi previsti dal presente regolamento e dal provvedimento di concessione;
 - l'uso improprio della struttura, ivi compresa la sub-concessione, o l'esercizio di attività in contrasto con le norme vigenti;
 - il mancato avvio dell'attività senza giustificato motivo entro i 90 giorni successivi alla comunicazione del provvedimento di concessione;
5. Il Comune, con atto motivato, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilasciato, ovvero imporre condizioni, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.
 6. Il titolare della concessione che cessi la propria attività di ricarica dei veicoli elettrici o a cui venga revocata la concessione suindicata, è tenuto, previa verifica di interesse da parte di altro gestore, a rimuovere il manufatto fuori terra ed a ripristinare lo stato dei luoghi. In caso contrario l'Amministrazione procederà a norma di legge, con rimozione a cura del Comune di Savigliano e con addebito delle spese al concessionario e rivalsa sulla cauzione definitiva;

ART. 11 - PENALI

Qualora l'operatore non rispettasse quanto previsto con riferimento agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture di ricarica l'operatore dovrà corrispondere al Comune di Savigliano una penale di euro 25 (venticinque) per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo rispetto alle tempistiche di ripristino stabilite.

Il ritardato adoperarsi per gli interventi urgenti previsti all'art. 9 comporta una penale di €. 25 per ogni ora di ritardo (dall'invio della segnalazione), la notifica di n° 3 segnalazioni di ritardo superiore alle 4 ore comporterà la revoca dell'autorizzazione di concessione suolo pubblico

Le penalità applicate, nonché le spese per l'eventuale esecuzione in danno, sono escusse mediante incameramento sulla cauzione definitiva del corrispondente importo.

L'applicazione della decurtazione e della penale non preclude al Comune la possibilità di mettere in atto altre forme di tutela. Il Comune potrà sempre, ai sensi dell'art. 1382 C.C., richiedere al concessionario il risarcimento degli ulteriori danni subiti in conseguenza dell'inadempimento o del tardivo adempimento delle proprie obbligazioni.

ART. 12 – NORME FINALI

Per quanto non disposto dal presente documento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti, nonché i disposti derivanti dal Piano Nazionale per la Ricarica dei veicoli alimentati ad energia Elettrica (PNIRE) approvato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con il documento del 12 giugno 2013 ai sensi dell'art. 17 septies della L. 134/2012 e s.m.i.

ALLEGATO "A"

Regolamento per l'installazione di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica, ad uso pubblico

Linee di indirizzo per la localizzazione su suolo pubblico, realizzazione e gestione

● Colonnine esistenti = 10

